



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede -

E' costituita in Verona - Via Giacomo Montesor 2 una Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: "LO STATO BRADO"

Art. 2 - Scopo -

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.
 2. L'associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, sorge per aggregazione spontanea di persone che praticano, promuovono e propugnano l'attività di equitazione e di tutte le attività a lei connesse.
- L'associazione ha come scopi principali:
- a- la diffusione a tutti i livelli della cultura e della pratica dilettantistica sportiva **dell'equitazione** sia sul territorio locale che nazionale, anche in collaborazione con altre associazioni con scopo uguale o affine ;
 - b- l'organizzazione di gare, tornei, passeggiate a cavallo e di ogni altra attività a livello sociale, che possano contribuire allo sviluppo della pratica dell'equitazione;
 - c- la partecipazione alle diverse iniziative sportive o ricreative organizzate in proprio o dall'Ente a cui l'associazione risulta affiliata o da altri Enti e Organizzazioni italiane ed estere tendenti alla promozione dello sviluppo della pratica dello sport equestre;
 - d- il contribuire alla migliore gestione degli impianti sportivi e delle strutture utilizzati per la pratica dell'equitazione esistenti nella comunità locale, collaborando in tal senso con le Amministrazioni pubbliche locali.
 - e- L'organizzazione di attività ed iniziative dedicate alle Scuole, ai bambini, agli anziani, ai portatori di handicap per la diffusione dello sport, della cultura in ambiente naturale del cavallo, dell'asino e degli animali in genere.
 - f- promuovere progetti ed attività di Educazione Ambientale, Attività didattiche per la scuola e di animazione con l'ausilio di cavalli, asini e animali in genere.
 - g- Escursioni naturalistiche con l'asino, trekking someggiati con l'ausilio dell'asino e/o del cavallo per il trasporto di bagagli, attrezzature e persone.
 - h- Turismo naturalistico e valorizzazione del territorio.
 - i- Cura e manutenzione dei sentieri.
 - j- Attività con famiglie, bambini, anziani, portatori di handicap con l'ausilio dell'asino e/o del cavallo e di animali in genere.
 - k- Attività e terapia assistita con gli asini (Onoterapia) e/o con i cavalli (ippoterapia)
 - l- Educazione assistita con gli asini e/o con i cavalli, recupero e valorizzazione degli stessi
 - m- Educazione sociale
 - n- Corsi e formazione per operatori
 - o- Attività ludiche e sportive
 - p- Sviluppo di attività ecosostenibili con l'utilizzo di risorse rinnovabili, come pannelli fotovoltaici ed energia alternativa.
 - q- Attività di Educazione alimentare e corsi di cucina per bambini.
 - r- Coltivazioni biologiche e giardinaggio recuperando e valorizzando le specie autoctone.
 - s- Eventi culturali

t- Organizzazione e gestione di centri estivi per bambini
L'associazione potrà altresì svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi associativi.

Per pratica dilettantistica e amatoriale dell'equitazione si intende a titolo esemplificativo:

- a- attività di formazione e didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive equestri;
- b- l'organizzazione di gare, tornei sociali, e passeggiate a cavallo;
- c- la partecipazione con proprie squadre a campionati organizzati in proprio o dall'Ente a cui l'associazione risulta affiliata, tornei e gare;
- d- ogni altra attività che consenta di diffondere la pratica dell'equitazione, ivi compreso il pensionamento cavalli in conformità all'uso sportivo e sociale del cavallo, onde favorire ogni attività di carattere sportivo, ludico e ricreativo di natura equestre, nel rispetto degli animali e dell'ambiente, promuovendo attività di valorizzazione e promozione del territorio.
- e- ogni attività di recupero di soggetti con disabilità o soggetti svantaggiati attraverso l'utilizzo del cavallo e dell'asino.
- f- Partecipazione cavalli, asini e attrezzature a manifestazioni (feste-sagre) campestri con i quali promuovere l'attività, e permettere in parte l'autofinanziamento della stessa.

L'associazione potrà, per agevolare il perseguimento dei propri fini, porre in essere le suddette attività anche nei confronti di terzi non associati, convenzionarsi con enti pubblici e privati ed altre associazioni; potrà inoltre porre in essere, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, anche operazioni a carattere commerciale a scopi di autofinanziamento, ivi inclusa la conduzione in locazione di spazi, il rilascio di fidejussioni, la contrazione di prestiti e mutui anche a medio o lungo termine, l'acquisto, per donazione o compravendita di immobili e mobili, destinati all'attività sportiva, la gestione di punti di somministrazione bevande/alimenti ad esclusivo favore dei propri associati così come la diffusione all'interno dei propri locali di trasmissioni radiofoniche, televisive o assimilate; la gestione di attività nei campi d'informazione, dello spettacolo e della ricreazione in genere.

L'associazione potrà costituire sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate sempre nell'ambito dell'attività dello sport equestre e gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali, Statali pubblici e privati.

3. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi gestione nonché fondi, riserve o capitale.

4. L'Associazione si organizza strutturalmente come circolo privato e si adegua alle norme e direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi.

Art. 3 - Durata -

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - Categorie di Associati - Domanda di ammissione - quota associativa

1. Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Comitato direttivo..

4. La validità della qualità di Associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7. Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Associato fondatore: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati annessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro un anno dalla sua costituzione. Sono destinati, assieme agli Associati qualificati, all'esclusiva elezione nel Consiglio Direttivo;

b) Associato ordinario: sono coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

c) Associato sostenitore: sono quegli associati che partecipano alla Associazione dando un contributo maggiore a quello previsto per gli Associati ordinari nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

d) Associato qualificato sono quegli associati che hanno maturato almeno quattro anni di iscrizione come Associati sostenitori e che abbiano maturato ed acquisito specifiche esperienze nel settore partecipando ad almeno una manifestazione (gara, iniziativa, corso, evento, ecc..) all'anno organizzata dall'Associazione. Gli Associati qualificati, assieme agli Associati fondatori, sono destinati all'esclusiva elezione nel Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Diritti e Doveri degli Associati

1. Tutti le categorie di Associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e voto nelle Assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

3. Gli Associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento del suo scopo;
- di rispettare le norme dello statuto e del regolamento associativo
- di impegnarsi attivamente nell'attività associativa.

Art. 6 - Decadenza degli Associati

1. L'Associato cessa di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

* dimissione volontaria

* morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

* radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro gli Associati che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L' Associato radiato non può essere più ammesso all'Associazione.

Art. 7 - Organi -

1. Gli organi sociali sono:

- * l'Assemblea generale degli Associati
- * il Presidente
- * il Consiglio Direttivo
- * il Segretario-Tesoriere

Art. 8 - Assemblea -

1. L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione -

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione nei limiti previsti dal presente statuto i soli Associati in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

2. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea - Deliberazioni -

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 Convocazione - Procedure Assembleari -

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere

indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

3. L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.

4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo -

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati Fondatori e Qualificati. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati Fondatori e Qualificati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Nell'ipotesi che mancasse un sufficiente numero di Associati aventi i requisiti per essere eletti nel Consiglio Direttivo o non fosse possibile completare la nomina del Consiglio Direttivo con Consiglieri aventi i requisiti previsti, l'Assemblea, su proposta e indicazione degli Associati fondatori, può derogare alle condizioni previste dal punto 1 e 2 del presente articolo consentendo la nomina nel Consiglio Direttivo anche di Associati Ordinari o Sostenitori proposti e indicati degli Associati fondatori..

3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 - Dimissioni -

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo -

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo -

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sull'ammontare delle quote associative delle varie categorie di Associati e sulle domande di ammissione degli Associati;
- b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all' Assemblea;
- d. fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all' anno e convocare l' Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all' attività sociale da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea degli Associati;
- f. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g. attuare le finalità previste dallo Statuto e l' attuazione delle decisioni dell' Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Il Presidente -

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Art. 17 - Il Vicepresidente -

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

Art. 18 - Il Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il rendiconto -

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Il rendiconto deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 20 - Anno sociale -

1. L' esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 21 - Patrimonio -

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative incassate determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubbliche e private, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 22 - Libri sociali -

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro degli Associati
- b. il libro verbale delle Assemblee;
- c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Scioglimento -

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria, con l' approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento deve essere presentata da almeno 3/4 degli Associati con diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ad altre organizzazioni con finalità analoghe oppure per fini di pubblica utilità, fatta salva la diversa destinazione di legge

Art. 24- Norme Generali -

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge che regolano l'associazionismo nonché lo Statuto delle Federazioni o Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile in materia di associazionismo.



Luigi Filippi
Accasisti L.
Allan. Franca